

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 1 DEL 5 GENNAIO 2021

EFFETTI IVA E DOGANALI DELLA BREXIT

Terminato il periodo transitorio, dal 2021 tornano ad assumere rilevanza le barriere doganali tra l'Italia (e gli altri Stati membri) e il Regno Unito, con conseguenze sul trattamento IVA applicabile alle cessioni di beni, tra detti Stati, e agli oneri doganali che ne conseguono. Analoghi riflessi si avranno sulle prestazioni di servizi.

Il 26.12.2020 è stato pubblicato il testo dell'Accordo sugli scambi e la cooperazione tra UE e Regno Unito che regolerà, a partire dall'1.1.2021, i rapporti tra gli stati dell'Ue ed il territorio inglese (con esclusione, solo per alcuni aspetti, dell'Irlanda del Nord).

In termini generali resta confermato che dall'1.1.2021 ha fine la libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi: in virtù delle nuove linee comuni, alcuni effetti possono dirsi attenuati. La questione più rilevante consiste nel mutuo riconoscimento dell'assenza di tariffe e contingenti sulle merci che risulteranno conformi a determinate regole in materia di origine.

Il diverso trattamento che sarà riservato alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi si riverbererà anche sugli obblighi documentali e contabili oltre che sugli adempimenti dichiarativi e comunicativi alle stesse connessi.

Ne segue, per quel che qui interessa, che:

- le cessioni di beni poste in essere tra soggetti operanti in Italia (come pure in altri Stati membri della UE) e il Regno Unito non potranno più qualificarsi come cessioni o acquisti intracomunitari, ma assumeranno natura di cessioni all'esportazione o importazioni e dunque dovranno adempirsi anche gli obblighi doganali;
- le prestazioni di servizi, sia B2B che B2C, dovranno qualificarsi come territorialmente rilevanti in Italia sulla base delle disposizioni degli artt. 7 ss. del DPR 633/72, che prevedono la controparte stabilita in un paese extra-UE;
- le prestazioni di servizi, quali ad esempio le lavorazioni su beni mobili o il noleggio di macchinari, che implicano una movimentazione degli stessi, comporteranno adempimenti doganali.

CESSIONE DI BENI

Non sarà più possibile applicare le norme previste per le cessioni intracomunitarie di beni e per le vendite a distanza all'interno della UE e dovrà farsi riferimento alle norme IVA previste per le cessioni all'esportazione oltre che alle disposizioni doganali in materia di beni all'esportazione.

È necessario distinguere le cessioni poste in essere da un soggetto passivo d'imposta italiano a seconda che la controparte inglese sia:

- un operatore economico (operazioni B2B);
- un privato consumatore (operazioni B2C).

Cessioni B2B di beni dall'Italia al Regno Unito

L'operazione tra un soggetto passivo d'imposta nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea (l'Italia) e un **soggetto passivo d'imposta in un Paese extra-UE** (il Regno Unito) avente ad oggetto beni trasportati da uno Stato membro a Paese extra-UE si qualifica **come cessione all'esportazione, non imponibile ai fini IVA:**

- ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72, qualora il trasporto o la spedizione dei beni sia effettuato dal cedente italiano (o da terzi per suo conto);
- ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. b) del DPR 633/72, qualora il trasporto o la spedizione dei beni sia effettuato dal cessionario inglese (o da terzi per suo conto) entro 90 giorni dalla consegna degli stessi nel territorio nazionale.

Il regime di non imponibilità è riconosciuto a condizione che si possa **dimostrare l'avvenuta esportazione dei beni.**

Il fornitore italiano non è tenuto a includere l'operazione nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro), essendo escluse dall'adempimento le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale (come nel caso delle esportazioni ex art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72).

Cessioni B2C di beni dall'Italia al Regno Unito

La cessione a titolo oneroso, mediante corrispondenza e simili (c.d. "vendita a distanza"), posta in essere da un soggetto passivo IVA italiano nei confronti di un **privato consumatore inglese**, avente ad oggetto beni trasportati dall'Italia al Regno Unito a cura o a nome del cedente, si qualifica **come cessione all'esportazione, non imponibile ai fini IVA ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72**, in quanto il trasporto e l'esportazione dei beni è effettuato dal cedente italiano (o da terzi per suo conto).

Anche in questo caso il regime di non imponibilità è riconosciuto a condizione che si possa dimostrare l'avvenuta esportazione dei beni; il fornitore italiano non è tenuto a includere l'operazione nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro).

ACQUISTI DI BENI

Per gli acquisti di beni provenienti dal Regno Unito introdotti in Italia non saranno più valide le norme previste per gli acquisti intracomunitari di beni e per le "vendite a distanza" di beni all'interno della UE ma dovrà farsi riferimento alle norme IVA e alle disposizioni doganali in materia di importazioni.

Si distingue a seconda che l'acquirente italiano sia:

- un operatore economico (operazioni B2B);
- un privato consumatore (operazioni B2C).

Acquisti B2B di beni provenienti dal Regno Unito

L'acquisto a titolo oneroso effettuato da parte di un **soggetto passivo IVA** italiano da un soggetto passivo IVA inglese, avente ad oggetto beni spediti o trasportati in Italia dal Regno Unito, costituisce un'importazione soggetta ad IVA in Italia, ai sensi degli artt. 67 ss. del DPR 633/72.

STUDIO LUERTI

Partita IVA e Codice Fiscale 11071760158

Dott. Giorgio Luerti
Dottore Commercialista
Revisore contabile
giorgio.luerti@studioluerti.it

Rag. Valentina Brazzioli
Ragioniere Commercialista
Revisore contabile
valentina.brazzioli@studioluerti.it

Le merci non comunitarie destinate al Mercato Unico UE, in particolare, **sono vincolate al regime di immissione in libera pratica, che comporta:**

- **la riscossione dei dazi dovuti all'importazione;**
- **l'applicazione delle misure, dei divieti e delle restrizioni di politica commerciale previsti dalla normativa UE (es. eventuali dazi antidumping e contingenti tariffari);**
- **l'espletamento delle formalità stabilite per l'importazione delle merci.**

Acquisti B2C di beni provenienti dal Regno Unito

L'acquisto a titolo oneroso effettuato da parte di un **soggetto italiano privato consumatore** da un soggetto passivo IVA del Regno Unito, avente ad oggetto beni spediti o trasportati in Italia dal Regno Unito, si qualifica come **importazione**, soggetta ad IVA in Italia, ai sensi dell'art. 67 del DPR 633/72, essendo introdotti nel territorio dello Stato beni provenienti da Stati o territori non compresi nel territorio doganale dell'Unione europea (che non siano già stati immessi in libera pratica in un altro Stato membro dell'UE diverso dall'Italia).

A differenza degli acquisti da uno Stato membro dell'UE, **nelle importazioni di beni l'IVA è assolta direttamente dal privato consumatore acquirente nazionale.**

PRESTAZIONI DI SERVIZI

La regola generale (art. 7-ter co. 1 lett. a) del DPR 633/72) statuisce che le prestazioni di servizi generiche rese a committenti soggetti passivi d'imposta sono territorialmente rilevanti in Italia se ivi è stabilito il committente stesso.

Pertanto non **si registrano particolari variazioni a seguito della Brexit**, come meglio si dirà nel prosieguo, se non in relazione agli obblighi documentali e comunicativi.

Le prestazioni di servizi generiche da IT a GB sono e restano fuori campo IVA; il prestatore italiano è tenuto ad emettere fattura, rilevante ai fini della determinazione del volume d'affari, che rechi, in luogo dell'imposta, il riferimento normativo e obbligatoriamente la dicitura "non soggetta". L'operazione rientra nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro), salvo il caso in cui venga emessa fattura elettronica.

Le prestazioni di servizi generiche da GB a IT sono e resteranno rilevanti ai fini IVA In Italia; il prestatore italiano è tenuto ad applicare l'imposta dovuta mediante inversione contabile, a norma dell'art. 17 co. 2 primo periodo del DPR 633/72, emettendo autofattura.

Il committente italiano è tenuto a includere l'operazione nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo cordiali saluti.

STUDIO LUERTI